

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2016**

**Altamura – 29-30 aprile 2016**

**punto n. 4 dell'ordine del giorno:**

**“Nomina degli Amministratori”**

\*\*\*

Informativa ai Soci ai sensi dell'art. 30, comma 11, dello Statuto sociale in merito alla

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

La presente informativa – predisposta in ottemperanza e in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e di governo societario delle banche di cui alla Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 – è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, al fine di identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo dei candidati alla carica di Consigliere, anche tenuto conto delle indicazioni emerse dal processo di autovalutazione condotto dagli Organi aziendali.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 11 aprile 2015, nel recepire le citate disposizioni di vigilanza, ha, tra l'altro, soppresso il previgente art. 30, comma 12, dello Statuto Sociale, relativo al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione su base annuale. Per l'effetto, l'intero organo amministrativo è soggetto a rinnovo ogni tre anni come previsto dalla legge.

Al contempo, al fine di garantire l'allineamento delle diverse scadenze dei mandati di amministratore, la medesima Assemblea ha deliberato che gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli in scadenza a dicembre 2014 e a dicembre 2015 cessino dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, in modo da consentire all'Assemblea di procedere, in tale sede, all'integrale rinnovo del Consiglio con durata triennale, in conformità a quanto previsto dalla vigente formulazione dell'art. 30 dello Statuto.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 Consiglieri, secondo le determinazioni dell'Assemblea e che nella seduta del 29 marzo 2014 l'Assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio.

In ragione di tutto quanto precede, l'Assemblea ordinaria – convocata per il giorno 29 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2016 in seconda convocazione – è chiamata a reintegrare la composizione dell'organo amministrativo a fronte:

- a) della scadenza del mandato dei Consiglieri GIOVANNI COLANGELO, PIETRO DILEO e ANTONELLO PRESTA;
- b) delle dimissioni del Consigliere FILIPPO SIMONE, in sostituzione del quale il Consiglio di Amministrazione, in data 6 agosto 2015, ha provveduto – ai sensi dell'art. 2386 del codice civile – alla cooptazione del Sig. MASSIMO CLAUDIO LOIUDICE, che a norma di legge resta in carica sino alla prima assemblea successiva alla cooptazione medesima;
- c) delle dimissioni dei Consiglieri GIUSEPPE D'ANDREA e ADRIANO GIANNOLA, in relazione ai quali il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto alla cooptazione di altri Consiglieri.

Poiché, salvi i casi di dimissioni o revoca, resteranno in carica anche per il prossimo esercizio 5 componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare sulla nomina di 6 Consiglieri

In conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 11, dello Statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai Soci o dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'identificazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e della composizione delle liste, tanto i Soci quanto il Consiglio di Amministrazione devono tenere conto dei criteri per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione indicati negli artt. 3.2.1 e 3.2.2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, approvato dal Consiglio in data 21 maggio 2015 ("**Regolamento**").

Con riguardo alla composizione numerica, viene confermata la valutazione di adeguatezza eseguita ex ante nello Statuto (art. 30) della previsione di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione variabile da 9 a 11, tra cui:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- almeno un terzo dei Consiglieri privo di incarichi esecutivi;
- almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli non esecutivi) in possesso dei requisiti di indipendenza.

Sotto il profilo qualitativo, nel citato art. 3.2.2 del Regolamento viene fornita una descrizione delle caratteristiche ritenute ottimali in relazione ai seguenti aspetti:

- professionalità;
- indipendenza;
- esecutività / non esecutività;
- onorabilità;
- diversificazione;
- *interlocking* e limiti al cumulo di incarichi.

Si raccomanda che nella formazione delle liste siano rispettati i suddetti requisiti, di cui viene confermata la valutazione di adeguatezza.

A tal fine, fermo restando quanto più in dettaglio previsto dall'art. 3.2.2 del Regolamento, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento al requisito di professionalità, ai sensi del Regolamento, si ritiene ottimale la composizione del Consiglio di Amministrazione che rispetti anche i seguenti parametri:

- **almeno 2 componenti** devono essere in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, derivanti, oltre che dal titolo di studio conseguito, anche da attività professionali o da incarichi universitari (avvocati, notai, consulenti, docenti universitari, ecc);
- **almeno 2 componenti** devono essere in possesso di specifiche competenze nel settore economico, derivanti oltre che dal titolo di studio conseguito, anche da attività professionali (dottori commercialisti, consulenti, economisti, docenti universitari, ecc.);

- **almeno 2 componenti** con specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo, conseguite mediante una specifica esperienza in amministrazione, direzione e controllo;
- **almeno 3 componenti** del mondo imprenditoriale, appartenenti, preferibilmente, ai settori economici tipici dei territori di insediamento, nonché del mondo delle cariche pubbliche non politiche e di altre attività professionali rilevanti per il *business* bancario.

Con riguardo ai Consiglieri che resteranno in carica anche per il prossimo esercizio, si registra la presenza di:

- 2 componenti in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico;
- 1 componente in possesso di specifiche competenze nel settore economico;
- 1 componente con specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo;
- 1 componente proveniente dal mondo imprenditoriale.

In considerazione di quanto precede, pertanto, almeno 1 Consigliere tra i nuovi eletti deve essere in possesso di specifiche competenze nel settore economico, almeno 1 deve possedere specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo e almeno 2 devono appartenere al mondo imprenditoriale.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, comma 11, dello Statuto, almeno un quarto dei componenti l'intero Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. In proposito si rappresenta che tra i membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica anche per il prossimo esercizio si registra la presenza di un numero di componenti in possesso dei requisiti in esame già idoneo ad assolvere alla menzionata previsione statutaria.

Il Regolamento prescrive, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione debba riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di genere ed età.

Al riguardo, ai fini della selezione dei candidati da presentare, si tenga conto che i membri del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica anche per il prossimo esercizio appartengono al genere maschile e, per la maggior parte, hanno un'età superiore ai 60 anni.

Si raccomanda, pertanto, che le liste includano anche candidati con profili idonei a garantire che la composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione rispetti le richiamate previsioni regolamentari relative alla diversificazione di genere ed età.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 12, dello Statuto sociale unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale della Banca, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- il *curriculum* professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni circa eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza, predisposte in conformità allo schema allegato al presente documento.

Per quanto non espressamente indicato, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Altamura, 24 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
**dott. Michele Stacca**

---

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Estratto del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2015: artt. 3.2.1 e 3.2.2

Fac-simile della dichiarazione di accettazione della carica e di attestazione del possesso dei requisiti

## Allegato

Estratto del Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata  
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2015

### 3.2.1 Composizione quantitativa

Con riguardo alla composizione numerica, viene confermata la valutazione di adeguatezza eseguita ex ante nello Statuto (art. 30) della previsione di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione variabile da 9 a 11, tra cui:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- almeno un terzo dei Consiglieri privo di incarichi esecutivi;
- almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli non esecutivi) in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si prevede, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione costituisca al proprio interno i seguenti Comitati:

- **Comitato Esecutivo:** composto, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, da 3 – 5 membri, tutti esecutivi;
- **Comitato Rischi:** composto da 3 – 5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza *pro tempore* vigenti.

### 3.2.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare:

- consapevolezza dei poteri ed obblighi inerenti la propria funzione;
- un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca;
- competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate in termini di età, genere, provenienza geografica. Ciò favorisce una varietà di approcci e prospettive nell'analisi di problemi e nella gestione dei rischi, oltre ad un coinvolgimento più intenso di ciascun membro in materie che gli risultano più affini. Rimane ferma la necessità di partecipazione attiva da parte di tutti i componenti, al fine di analizzare e valutare nel complesso le materie trattate e le decisioni assunte in seno all'organo;
- di dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- di agire nell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e di operare con autonomia di giudizio senza subire influenze di azionisti.

Ciò premesso, di seguito vengono delineati i profili teorici dei membri del Consiglio di Amministrazione rilevante ai fini dell'identificazione della composizione qualitativa considerata ottimale alla luce degli obiettivi indicati. In particolare, si fornisce una descrizione delle caratteristiche qualitative ritenute ottimali in relazione ai seguenti aspetti:

- professionalità;
- indipendenza;
- esecutività / non esecutività;
- onorabilità;
- diversificazione;
- *Interlocking* e limiti al cumulo di incarichi.

#### 1) Professionalità

Fermi i più stringenti requisiti previsti dalla normativa *pro tempore vigente*, i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione **devono essere dotati di professionalità**, avendo maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Inoltre, deve essere **nel complesso garantita un'opportuna diversificazione tra le professionalità**, in particolare in ambito giuridico, contabile, fiscale/tributario, finanziario, gestionale, di governance e di gestione e controllo dei rischi. Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza significativa e consolidata in qualità di esponente di imprese, o istituti di credito o assimilati, o l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali (con particolare riguardo alle professioni di dottore commercialista, notaio ed avvocato) o l'attività universitaria, ovvero l'esercizio di ruoli di amministrazione, gestione e controllo presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni. In particolare, tali aree di competenza, di cui devono risultare in possesso anche i componenti non esecutivi, sono:

- *business* bancario;

- dinamiche del sistema economico-finanziario, sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali;
- materia contabile finanziaria;
- materia fiscale tributaria;
- materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e dell'intermediazione finanziaria;
- metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità nonché dei sistemi di controllo interno.

Tale ultimo aspetto assume particolare rilievo per i componenti del Comitato Rischi.

È richiesto, inoltre, che larga parte dei membri dell'Organo sia dotata di esperienza consolidata in materia di *corporate governance*, acquisita mediante esperienza in **gestione imprenditoriale, attività professionale, organizzazione aziendale** o tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi. Tale caratteristica è considerata anche congiuntamente alla conoscenza adeguata dei territori di interesse per la Banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato.

Nel complesso, si ritiene ottimale la composizione del Consiglio di Amministrazione che rispetti anche i seguenti parametri:

- almeno 2 componenti siano in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, derivanti, oltre che dal titolo di studio conseguito, anche da attività professionali o da incarichi universitari (avvocati, notai, consulenti, docenti universitari, ecc);
- almeno 2 componenti siano in possesso di specifiche competenze nel settore economico, derivanti oltre che dal titolo di studio conseguito, anche da attività professionali (dottori commercialisti, consulenti, economisti, docenti universitari, ecc.);
- almeno 2 componenti con specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo, conseguite mediante una specifica esperienza in amministrazione, direzione e controllo;
- almeno 3 componenti del mondo imprenditoriale, appartenenti, preferibilmente, ai settori economici tipici dei territori di insediamento, nonché del mondo delle cariche pubbliche non politiche e di altre attività professionali rilevanti per il *business* bancario.

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere pienamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità che assume con l'accettazione della carica, dotato delle ulteriori competenze relative a specifici incarichi successivamente assunti ed in grado di garantire, in ragione della complessità degli incarichi, tempo e risorse adeguate.

L'autorevolezza e la professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai membri non esecutivi ed indipendenti, deve essere adeguata ai compiti ai fini della sana e prudente gestione della Banca.

## 2) Indipendenza

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere, sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.

In proposito, si stabiliscono le seguenti definizioni per l'individuazione della rilevanza dei rapporti di natura creditizia e patrimoniale che possano compromettere l'indipendenza:

- relazioni commerciali: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano il 5% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- relazioni professionali: sono considerate significative le relazioni – dirette ed indirette – intrattenute con la Banca che superano il 5% del volume d'affari dell'esponente aziendale;
- relazioni creditizie: sono considerate significative le agevolazioni creditizie – dirette ed indirette – concesse all'esponente aziendale se superano il 1% del patrimonio di vigilanza della Banca.

Nella valutazione della significatività della relazione creditizia rispetto alla situazione patrimoniale del singolo Amministratore, si tiene conto anche dei seguenti parametri, definiti dalla normativa interna, a seconda della tipologia di relazione. In particolare:

- per i mutui → rapporto rata/reddito o rata/cash flow;
- per i fidi commerciali → coerenza con l'ordinaria e fisiologica operatività dell'azienda;
- per i fidi di conto corrente → fisiologica necessità di liquidità.

Tutti i requisiti di cui sopra sono valutati alla luce delle relazioni intrattenute con la Banca anche da parte di soggetti connessi a quello di cui si valuta l'indipendenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

## 3) Esecutività / Non esecutività

Secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:

- sono membri del Comitato esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;

- ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative o partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.

Ai sensi del vigente Statuto e delle Disposizioni di vigilanza, allo scopo di salvaguardare la dialettica interna al Consiglio e garantire la supervisione dell'operato dell'Esecutivo, almeno un terzo dei membri deve essere privo di incarichi esecutivi. Sono da considerarsi tali i Consiglieri che, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

#### **4) Onorabilità**

Al fine di garantire che gli esponenti aziendali siano in possesso di un profilo reputazionale consono al ruolo ricoperto, è previsto che questi, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico di Amministratore di una Banca o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

#### **5) Diversificazione**

Oltre a quanto già richiamato con riferimento alle competenze professionali, alla luce delle Disposizioni di vigilanza, la composizione del Consiglio d'Amministrazione deve riflettere adeguato grado di diversificazione in termini di età e genere.

#### **6) Interlocking e limiti al cumulo degli incarichi**

L'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 vieta «ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendo per tali le imprese o i gruppi tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati di prodotto o geografici» (c.d. divieto di *interlocking*).

Al fine di gestire le eventuali situazioni riconducibili al perimetro della citata norma, ciascun membro del Consiglio dichiara, all'atto della nomina, di non ricoprire incarichi che diano vita a situazioni di *interlocking*.

Ove insorgano situazioni di tale natura in costanza dell'incarico, il titolare procede a segnalarle e, contestualmente, a dichiarare per quale carica intenda optare entro e non oltre 60 giorni dall'insorgere dell'incompatibilità o a motivare le ragioni per le quali le predette situazioni debbano considerarsi tra loro compatibili.

Fermo il divieto di cui sopra, ai fini del limite al cumulo di incarichi, stabiliti tenuto conto dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alle dimensioni della Società nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa:

- un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di 3 (tre) incarichi di Amministratore o sindaco in altre società;
- un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di Amministratore o sindaco in altre società;
- ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 150 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico.

È riservata comunque al Consiglio la facoltà di acconsentire al superamento dei suddetti limiti in casi particolari e in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale, in termini di contenimento dei rischi organizzativo e operativo. In tali casi, il Consiglio si esprime all'unanimità con delibera motivata e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai punti precedenti.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Banca, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio.

Tali previsioni devono essere interpretate anche in vista della necessità di assicurare l'opportuna dedizione di tempo e risorse da parte dei componenti il Consiglio.

**Allegato**

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E DI ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI  
AUTOCERTIFICAZIONE PER CANDIDATURE CARICHE SOCIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

– Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445 –

Al Consiglio di amministrazione della  
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.  
Altamura

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, Codice fiscale: \_\_\_\_\_ ai fini della propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, S.c.p.a., consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del predetto DPR n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

**dichiara**

- di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, S.c.p.a.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e/o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dal D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dall'art. 26 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161, dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (tit. II, cap. 2, Circolare del 21/4/1999 n. 229);
- l'insussistenza di una delle situazioni impeditive o che comportano la sospensione della carica, di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.;
- la insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 (c.d. divieto di interlocking).

Il sottoscritto si impegna a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza di ogni situazione che possa personalmente interessarlo, rientrando tra quelle previste dalle predette normative.

Inoltre, il sottoscritto autorizza codesta Banca a:

- il trattamento dei dati personali sopraindicati, anche con strumenti informatici, nonché le informazioni contenute nel curriculum vitae esclusivamente per la gestione della propria candidatura alla carica di Amministratore, essendo informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 71 – comma 4 – del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_